



COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA

Provincia di Pavia (PV)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 26 del 28-03-2019

OGGETTO: Aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno d'imposta 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **marzo** alle ore **17:30**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente argomento risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Grivel William	Sindaco	Presente
Barichello Morena	Vice Sindaco	Presente
Moscardini Pietro Giorgio	Assessore	Presente

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale **il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Natale.**

Il Sindaco William Grivel assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: Aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno d'imposta 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 c. 639 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili - TASI, quale componente dell'imposta unica comunale - IUC;

RICHIAMATA la disciplina generale del tributo, secondo i contenuti del medesimo articolo 1 nel testo attualmente vigente, modificato per ultimo dalla legge 28.12.2015 n. 208 (di stabilità 2016), e di seguito riportata:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (comma 669);
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675);
- l'aliquota di base è pari al 1 per mille; il comune ha facoltà di ridurla fino al suo azzeramento (comma 676);
- il comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013; per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ovvero il 3,3 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari alle stesse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelle determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677);
- per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola l'aliquota massima non può eccedere il limite del 1 per mille; per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, l'aliquota è pari al 1 per mille, con possibilità di aumento sino al 2,5 per mille o di diminuzione fino all'azzeramento; per gli immobili locali a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria, è ridotta al 75% (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa il tributo nella misura stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, il possessore versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal comune per il 2015; in caso di mancata determinazione di detta percentuale per il 2015, la percentuale a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 681);

- con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il comune individua i servizi indivisibili, con l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682);
- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683);
- il versamento della TASI è effettuato per l'anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno; il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati dal MEF alla data del 28 ottobre dello stesso anno; in mancanza di detta pubblicazione si applicano aliquote e regolamenti adottati per l'anno precedente (comma 688);

RICHIAMATO, altresì:

- l'art. 9bis c. 2 del D.L. 28.3.2014 n. 47 (convertito dalla legge 23.5.2014 n. 80), secondo il quale la TASI è ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto e che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

ATTESO che, in mancanza di una specifica indicazione normativa su quali siano i servizi indivisibili cui fare riferimento ai fini TASI, si possa trarre spunto dai concetti di economia pubblica, laddove viene fatta distinzione fra:

- i servizi pubblici generali, ossia indivisibili e non individualizzabili, che sono erogati a favore dell'intera collettività, indipendentemente da apposite richieste dei cittadini;
- i servizi pubblici speciali, ossia divisibili e individualizzabili, che sono erogati a favore dei singoli soggetti, su apposita richiesta degli stessi;

RITENUTO dunque che possano rientrare nei servizi indivisibili erogati dal comune, i cui costi sono coperti con il gettito derivante dalla TASI, a titolo esemplificativo, la vigilanza e la pubblica sicurezza, i servizi demografici, la protezione civile, la tutela dell'ambiente, l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli edifici, delle strade, del verde;

RICHIAMATA la legge n. 145/2018 che, per l'anno 2019 e seguenti, ha sbloccato gli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

RAVVISATA la necessità di approvare aliquote e detrazioni relative al tributo di cui trattasi per l'anno d'imposta 2019;

CONSIDERATO che:

- l'art. 54 c. 1 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 56/98, testualmente recita: "I comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 53 c. 16 della legge 388/00 (finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27 c. 8 della legge 448/01 (finanziaria 2002), ha stabilito il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 c. 169 della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha precisato che le deliberazioni in materia di tariffe, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo proroga per motivate esigenze;
- l'art. 5 c. 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 (convertito dalla legge 27.2.2017 n. 19) ha differito al 31 marzo 2017 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno in corso;

PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all'allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

DI APPROVARE aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2019, nelle misure meglio indicate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione riveste carattere propedeutico ai fini degli stanziamenti dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e che i relativi contenuti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale secondo quanto disposto dall'art. 13 c. 6 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011);

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di darvi immediata attuazione, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

aliquote e detrazioni anno d'imposta 2019

ALIQUOTE	
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9)	0,00 %
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
aree fabbricabili	0,00 %
altri fabbricati	0,00 %

DETRAZIONI	
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9)	€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: Aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno d'imposta 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere Favorevole** di regolarità tecnica.

Li 28-03-2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere Favorevole** di regolarità contabile.

Li 28-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to William Grivel

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line di questo Comune il **12-04-2019** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000.

Li, 12-04-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge.

[X] Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 28-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castello d'Agogna, 12-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria Natale